

SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE

DETERMINA N. 37 DEL 09-03-2018

Oggetto: Affidamento servizio inerente l'incarico professionale di Medico Competente, ai sensi del D.Lgs.n.81/2008 e s. m. e i., anni 2018 e 2019 e relativo impegno di spesa. CIG: Z3222AF2BB.

L'anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di marzo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente Determinazione

OGGETTO: Affidamento servizio inerente l'incarico professionale di Medico Competente, ai sensi del D.Lgs.n.81/2008 e s. m. e i., anni 2018 e 2019 e relativo impegno di spesa. CIG: Z3222AF2BB.

PREMESSO: -che con deliberazione di Giunta Municipale n. 21 del 4.3.2004 è stato disposto tra l'altro di individuare il Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente, quale "datore di lavoro" di questo Ente ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 626/94 ora D.Lgs 81/2008;

-che dell'art.31 del D.Lgs 81/2008 e s. m. e i., dispone:

- al primo comma, che il datore di lavoro organizzi il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarichi persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici;
- al secondo comma, che gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati;
- al comma terzo, che nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio;
- al comma quarto, che il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32;

-che il Servizio di Prevenzione e protezione dei rischi Comunale, è costituito dalle seguenti figure:

1. **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi (RSPP):** scelto dal datore di lavoro;
2. **Medico competente:** scelto dal datore di lavoro;
3. **Rappresentante della sicurezza:** eletto dai lavoratori;
4. **Addetti al servizio:** scelti dal datore di lavoro;

-che il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2 del D.Lgs 81/2008, e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs 81/2008;
- f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 del D.Lgs 81/2008.

-che tra gli obblighi del datore di lavoro previsti dagli artt.17 e 18 del D.Lgs 81/2008 e s. m. e i., ci sono la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (art. 17 lett. b) e la nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria (art. 18 lett. a);

-che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è persona designata dal datore di lavoro in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs 81/2008, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

-che il "medico competente" è un medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del D.Lgs 81/2008, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1 del D.Lgs 81/2008, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al del D.Lgs 81/2008;

-che le sanzioni previste dall'art.55 del D.Lgs 81/2008 e s. m. e i., a carico del datore di lavoro sono:

- per la mancata designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (art.55 comma 1, lett.b) è l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro;
- per non aver provveduto alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria è l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 10.000 euro (art.55 comma 4, lett.f);

-che da anni questo Ente affida a terzi il servizio relativo all'incarico professionale di medico competente in materia di Igiene e Sicurezza dei Lavoratori nei luoghi di lavoro ai sensi del Dlgs. 81/2008 (ex D.Lgs.n.626/94) in quanto l'organico di questo Comune è costituito da personale non in possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento di tale funzione;

-che con determinazione del sottoscritto responsabile del servizio Territorio e Ambiente n. 28 del 24.04.2017 veniva disposto tra l'altro:

- **di affidare** in applicazione dell'art.9 del Regolamento Comunale per i lavori, i servizi e le forniture da eseguirsi in economia e del comma 2 lettera a dell'art.36 del D.Lgs.50/2016 (codice contratti), il servizio inerente l'incarico professionale di **Medico Competente** per le prestazioni in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs.n.81/2008 e succ. mod. ed integrazioni al dott. Federico Onori di Ascoli Piceno, per una durata di un anno con decorrenza dal 01/01/2017 fino al 31/12/2017 a ;
- **di precisare che** il suddetto servizio verrà svolto dal professionista incaricato in maniera gratuita, come da offerta dallo stesso professionista;

-che in data 31/12/2017 è terminato l'incarico affidato con la determina sopraindicata ed è necessario procedere all'affidamento del nuovo incarico;

-che in forza delle disposizioni richiamate ed al fine di non incorrere alle sanzioni sopra indicate, il sottoscritto responsabile quale datore di lavoro di questo Ente, deve procedere alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria (art. 18 lett. a).

RITENUTO quindi di procedere all'affidamento del servizio inerente l'incarico di "MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA" ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m. e i.

CONSIDERATO: -che il Comune di Arquata del Tronto è uno dei Comuni più colpiti dagli eventi sismici eccezionali iniziati il 24/08/2016, di particolare intensità che hanno provocato morti, feriti, crolli, distruzioni e ingenti danni a tutto il patrimonio pubblico e privato;

-che gli eventi sismici hanno distrutto tutte le strutture pubbliche tra le quali le scuole, la sede comunale le autorimesse usati dai dipendenti comunali come luoghi di lavoro;

-che è stata realizzata una sede Comunale Provvisoria con dei moduli in località Borgo e la nuova scuola;

-che in futuro prossimo dovranno essere ricostruite le strutture pubbliche distrutte dagli eventi sismici;

-che per fronteggiare la crisi sismica sono stati assunti diversi dipendenti interni e sono ancora in corso altre procedure per assumere altri 4 dipendenti comunali, per i quali si dovrà procedere all'informazione ed alla formazione ed alle visite previste dal D. Lgs. 81/2008 e s.m. e i.;

-che per quanto sopra dovrà essere rielaborato completamente il piano di valutazione dei rischi e il Servizio di Prevenzione Protezione;

-che l'organico di questo Comune non è dotato di personale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa sopra richiamata, per lo svolgimento della funzione di Medico Competente, ai sensi del Dlgs. 81/2008;

-che vi è pertanto la necessità di continuare ad avvalersi di prestazioni professionali esterne, risultando altresì opportuna e conveniente - oltre a costituire la soluzione più funzionale per l'ente – la conferma dell'affidamento del servizio al dott. **Onori Federico** di Ascoli Piceno per l'impegno, la professionalità e le specifiche competenze dimostrati nel corso degli anni nello svolgimento delle stesse funzioni;

-che il sunnominato professionista ha continuato a svolgere per questo Ente, l'incarico di Medico Competente, ai sensi del Dlgs. 81/2008 anche dopo la scadenza contrattuale fissata al 31/12/2017;

-che il dott. **Onori Federico** di Ascoli Piceno, ha maturato specifica specializzazione negli anni di svolgimento dei precedenti incarichi presso questa amministrazione, altri enti ed aziende e può vantare un'ampia conoscenza dei luoghi di lavoro e delle problematiche specifiche di questo Ente in relazione alla normativa in materia di Igiene e Sicurezza dei Lavoratori nei luoghi di lavoro;

-che il dott. **Onori Federico** di Ascoli Piceno è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38 del D.Lgs 81/2008;

-che, per le motivazioni sopraindicate, è stato contattato direttamente, il dott. Onori Federico di Ascoli Piceno che con nota del 14/02/2018, prot. comunale n.1698 del 16/02/2018, si è dichiarato disponibile a continuare ad assumere il ruolo Medico Competente in materia di Igiene e Sicurezza dei Lavoratori nei luoghi di lavoro del servizio di protezione comunale e a svolgere i compiti previsti dall'Art.25 del D.Lgs.81/2008 alle stesse condizioni economiche del precedente affidamento relativo all'anno 2015;

-che i compensi unitari richiesti con nota prot. com. 1698/2018, dal dott. Federico Onori di Ascoli Piceno, per l'espletamento delle funzioni di medico competente, risultano i seguenti:

PRESTAZIONE	TARIFFA (per ciascun lavoratore)
Visite mediche con giudizio di idoneità e cartella sanitaria	€ 60,00
Visita ergoftalmologica	€ 23,00
Spirometria	€ 25,00
Test tossicologico-analitico di primo livello in laboratorio per verifica assunzione di sostanze stupefacenti	€ 80,00
Gestione del PSS per lavoratori addetti ad attività d'ufficio (per anno)	€ 19,00
Gestione del PSS per lavoratori addetti ad attività non assimilabili a quelle d'ufficio (per anno)	€ 25,00

RITENUTO conveniente e vantaggioso per l'Amministrazione confermare l'affidamento del servizio inerente l'incarico professionale di **Medico Competente** per le prestazioni in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs.n.81/2008 e succ. mod. ed integrazioni al dott. Federico Onori di Ascoli Piceno, per una durata di due anni con decorrenza dal 01.01.2018 al 31.12.2019, al prezzo complessivo presunto di **euro 3.464,00**, di cui euro 1.649,00 relativo all'anno 2018 ed euro 1.815,00 relativi all'anno 2019 così determinato:

Spesa presunta per espletamento servizio anno 2018:			
PRESTAZIONE	TARIFFA (per ciascun lavoratore)	Lavoratori Ente Interessati	Sommano
Visite mediche con giudizio di idoneità e cartella sanitaria	€ 60,00	12	€ 720,00
Visita ergoftalmologica	€ 23,00	9	€ 207,00
Spirometria	€ 25,00	6	€ 150,00
Test tossicologico-analitico di primo livello in laboratorio per verifica assunzione di sostanze stupefacenti	€ 80,00	1	€ 80,00
Gestione del PSS per lavoratori addetti ad attività d'ufficio	€ 19,00	18	€ 342,00
Gestione del PSS per lavoratori addetti ad attività non assimilabili a quelle d'ufficio	€ 25,00	6	€ 150,00
sommano per anno 2018 complessivi			€ 1.649,00
Spesa presunta per espletamento servizio anno 2019:			
PRESTAZIONE	TARIFFA (per ciascun lavoratore)	Lavoratori Ente Interessati	Sommano
Visite mediche con giudizio di idoneità e cartella sanitaria	€ 60,00	14	€ 840,00
Visita ergoftalmologica	€ 23,00	11	€ 253,00
Spirometria	€ 25,00	6	€ 150,00
Test tossicologico-analitico di primo livello in laboratorio per verifica assunzione di sostanze stupefacenti	€ 80,00	1	€ 80,00
Gestione del PSS per lavoratori addetti ad attività d'ufficio	€ 19,00	18	€ 342,00
Gestione del PSS per lavoratori addetti ad attività non assimilabili a quelle d'ufficio	€ 25,00	6	€ 150,00
sommano per anno 2019 complessivi			€ 1.815,00

RICHIAMATE, le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

1. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, in particolare:
 - l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
 - l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 - l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
 - l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
2. l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
3. il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e, in particolare:
 - l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
 - l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
 - l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
 - l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano e determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
 - l'art. 32, comma 14, del D. Leg.vo 50/2016, il quale stabilisce che il contratto verrà stipulato dall'Ente Committente mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio e consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata;
 - l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
 - l'art. 36, dello stesso Codice dei Contratti Pubblici che al comma 2 lett. a), dispone che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
 - l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 che stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
 - l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
 - l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;

VISTO inoltre l'art.26 della L.23/12/1999 n.448 e successive modifiche.

DATO ATTO -che per i servizi oggetto del presente provvedimento non risultano attive specifiche convenzioni presso la CONSIP S.p.a., ma sono ivi presenti convenzioni che riguardano l'intera gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro delle pubbliche amministrazioni;

-che, comunque, prendendo come riferimento i costi previsti dai prezziari relativi alle suddette Convenzioni CONSIP per i servizi/prestazioni in esame, si determinerebbe un loro costo complessivo sicuramente maggiore al costo offerto dal suddetto professionista.

CONSTATATA anche l'impossibilità di effettuare l'acquisto attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, in quanto trattasi di servizi non presenti nel suddetto mercato.

VISTO -che l'art.36 c.2 lett. a) del D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i., tra l'altro prevede, per servizi in economia di importo inferiore a 40.000,00 euro, l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

-che anche l'art.9 del Regolamento Comunale per i lavori, i servizi e le forniture da eseguirsi in economia approvato con D.C.C. n.9 dell'11/06/2014, prevede l'affidamento diretto dell'appalto da parte del responsabile del procedimento per servizi in economia di importo inferiore a 40.000,00 euro.

CONSIDERATO: -che l'appalto del servizio deve essere eseguito con urgenza per le motivazioni sopra esposte;

-che l'importo di appalto è inferiore al limite imposto dall'art. l'art.36 c.2 lett. a) del D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i. e dell'art.9 del Regolamento Comunale per i lavori, i servizi e le forniture da eseguirsi in economia per l'affidamento diretto dell'appalto da parte del responsabile del procedimento;

-che i servizi di cui trattasi rientrano nella casistica prevista dall'art.4 del sopraindicato regolamento comunale, quali lavori da eseguirsi in economia (art.6 c.2 lett.g).

RITENUTO di dover provvedere al rinnovo dell'incarico in argomento al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa sopraindicata (D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i.).

PRECISATO:

-che la decorrenza del nuovo affidamento viene stabilita al 01.01.2018, e la sua durata in anni due;

-che le prestazioni professionali ed accessorie relative all'incarico oggetto di affidamento di Medico Competente per le prestazioni in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono quelle indicate dall'art.25 del D.Lgs.n.81/2008 e succ. mod. ed integrazioni, incluse le normali visite mediche (spirometria, audiometria esame vista) e precisamente:

- a) collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, e alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- b) collaborare all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza;
- c) collaborare alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- d) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 D.Lgs. 81/08 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- e) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- f) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, della documentazione sanitaria, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- g) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, di copia della cartella sanitaria e di rischio ed informazione riguardo la necessità di conservazione della medesima;
- h) consegna al datore di lavoro, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 30.06.03 n.196, dell'originale della cartella sanitaria e di rischio alla cessazione del rapporto di lavoro;
- i) informa i lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti;
- j) informa ogni lavoratore interessato sui risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 D.Lgs.81/08 e, a richiesta dello stesso, rilascio di copia della documentazione sanitaria;
- k) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35 D.Lgs. 81/08, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e informazione sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- l) visita degli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi;

- m) trasmette annualmente per via telematica ai servizi competenti per territorio delle informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, secondo il modello in Allegato 3B D.Lgs.81/08.
- n) effettua le visite periodiche ai dipendenti (*spirometria, audiometria, esame vista*), come previsto dal D.Lgs.81/08. Sono esclusi, e da remunerare a parte, gli esami di laboratorio che dovessero rendersi necessari ai fini della sorveglianza sanitaria dei lavoratori, di volta in volta stabiliti a seconda della tipologia degli accertamenti richiesti. Sono inoltre esclusi, e da remunerare a parte, ulteriori accertamenti di carattere sanitario, anche di tipo strumentale (*diversi da spirometria, audiometria, esame vista*), connessi alla mansione specifica e ai rischi ad essa legata, che dovessero risultare necessari nell'interesse del lavoratore e dell'Azienda, previo assenso del datore di lavoro.

RICHIAMATO/A:

-la delibera della Giunta Municipale n.3 del 15/01/2018, con cui si definisce l'assegnazione delle dotazioni finanziarie provvisorie ai responsabili di servizio anno 2018, tra i quali il sottoscritto geom. Fiori Mauro, quale responsabile del Servizio Territorio e Ambiente;

-il provvedimento del Sindaco, protocollo n. 724 C_A437-SARCH-P del 21/01/2017, con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono state attribuite al Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente le funzioni definite dall'art. 107, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo fino alla scadenza del mandato del Sindaco;

D E T E R M I N A

DI RICHIAMARE la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI DARE ATTO che il dott. **Onori Federico** di Ascoli Piceno è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38 del D.Lgs 81/2008;

DI AFFIDARE in applicazione dell'art.9 del Regolamento Comunale per i lavori, i servizi e le forniture da eseguirsi in economia e dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici, il servizio inerente l'incarico professionale di **Medico Competente** per le prestazioni in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs.n.81/2008 e succ. mod. ed integrazioni al dott. Federico Onori di Ascoli Piceno, per una durata di due anni con decorrenza dal 01/01/2018 fino al 31/12/2019, per il prezzo onnicomprensivo presunto di **euro 3.464,00**, di cui euro 1.649,00 relativi all'anno 2018 ed euro 1.815,00 relativi all'anno 2019;

DI PRECISARE: -che le prestazioni professionali ed accessorie relative all'incarico oggetto di affidamento di **Medico Competente** per le prestazioni in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono quelle indicate dall'art.25 del D.Lgs.n.81/2008 e succ. mod. ed integrazioni, incluse le normali visite mediche (*spirometria, audiometria esame vista*) e precisamente:

- a) collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, e alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- b) collaborare all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza;
- c) collaborare alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- d) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 D.Lgs. 81/08 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- e) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- f) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, della documentazione sanitaria, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- g) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, di copia della cartella sanitaria e di rischio ed informazione riguardo la necessità di conservazione della medesima;
- h) consegna al datore di lavoro, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 30.06.03 n.196, dell'originale della cartella sanitaria e di rischio alla cessazione del rapporto di lavoro;
- i) informa i lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti;
- j) informa ogni lavoratore interessato sui risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 D.Lgs.81/08 e, a richiesta dello stesso, rilascio di copia della documentazione sanitaria;

- k) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35 D.Lgs. 81/08, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e informazione sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- l) visita degli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi;
- m) trasmette annualmente per via telematica ai servizi competenti per territorio delle informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, secondo il modello in Allegato 3B D.Lgs.81/08.
- n) effettua le visite periodiche ai dipendenti (*spirometria, audiometria, esame vista*), come previsto dal D.Lgs.81/08. Sono esclusi, e da remunerare a parte, gli esami di laboratorio che dovessero rendersi necessari ai fini della sorveglianza sanitaria dei lavoratori, di volta in volta stabiliti a seconda della tipologia degli accertamenti richiesti. Sono inoltre esclusi, e da remunerare a parte, ulteriori accertamenti di carattere sanitario, anche di tipo strumentale (*diversi da spirometria, audiometria, esame vista*), connessi alla mansione specifica e ai rischi ad essa legata, che dovessero risultare necessari nell'interesse del lavoratore e dell'Azienda, previo assenso del datore di lavoro.

-che l'importo di affidamento sopraindicato, di **euro 3.464,00**, è determinato come riportato nel sottostante prospetto, in via presuntiva applicando gli importi unitari delle singole prestazioni, all'organico dei dipendenti dell'amministrazione comunale tenendo presente i compiti/mansioni svolti nell'Ente da ciascun dipendente in relazione agli obblighi connessi per le visite previste per il periodo di durata dell'affidamento, nel piano di sorveglianza sanitaria; che detto importo potrebbe essere soggetto a modifiche connesse con eventuali variazioni di organico:

Spesa presunta per espletamento servizio anno 2018:			
PRESTAZIONE	TARIFFA (per ciascun lavoratore)	Lavoratori Ente Interessati	Sommano
Visite mediche con giudizio di idoneità e cartella sanitaria	€ 60,00	12	€ 720,00
Visita ergofoamologica	€ 23,00	9	€ 207,00
Spirometria	€ 25,00	6	€ 150,00
Test tossicologico-analitico di primo livello in laboratorio per verifica assunzione di sostanze stupefacenti	€ 80,00	1	€ 80,00
Gestione del PSS per lavoratori addetti ad attività d'ufficio	€ 19,00	18	€ 342,00
Gestione del PSS per lavoratori addetti ad attività non assimilabili a quelle d'ufficio	€ 25,00	6	€ 150,00
sommano per anno 2018 complessivi			€ 1.649,00
Spesa presunta per espletamento servizio anno 2019:			
PRESTAZIONE	TARIFFA (per ciascun lavoratore)	Lavoratori Ente Interessati	Sommano
Visite mediche con giudizio di idoneità e cartella sanitaria	€ 60,00	14	€ 840,00
Visita ergofoamologica	€ 23,00	11	€ 253,00
Spirometria	€ 25,00	6	€ 150,00
Test tossicologico-analitico di primo livello in laboratorio per verifica assunzione di sostanze stupefacenti	€ 80,00	1	€ 80,00
Gestione del PSS per lavoratori addetti ad attività d'ufficio	€ 19,00	18	€ 342,00
Gestione del PSS per lavoratori addetti ad attività non assimilabili a quelle d'ufficio	€ 25,00	6	€ 150,00
sommano per anno 2019 complessivi			€ 1.815,00
SOMMANO COMPLESSIVI ANNI 2018 E 2019			€ 3.464,00

-che l'importo che verrà effettivamente pagato al professionista sarà definitivamente determinato applicando i prezzi unitari sopra indicati alle prestazioni realmente espletate dal professionista negli anni 2018 e 2019;

-che il pagamento delle competenze professionali spettanti, verrà effettuato dal Comune di Arquata del Tronto dopo l'espletamento delle prestazioni previste per l'anno oggetto di liquidazione, previa presentazione di regolare fattura debitamente vistata dal responsabile del servizio quale attestazione del regolare incarico svolto e dei prezzi applicati; **-che** eventuali prestazioni aggiuntive derivate da modifiche all'organico dell'Ente verranno pagate a parte e determinate utilizzando i prezzi unitari riportati;

-che le liquidazioni avverranno entro 60 gg. dalla presentazione della suddetta fattura nella quale dovrà essere riportato il codice identificativo di gara (CIG: **Z3222AF2BB**) che identifica il presente affidamento.

DI DARE ATTO che la spesa complessiva per remunerare l'affidamento sopra disposto ammonta ad **euro 3.464,00**, di cui euro 1.649,00 relativi all'anno 2018 ed euro 1.815,00 relativi all'anno 2019, salvo eventuali aggiornamenti di imposte e di modifiche dell'organico dell'Ente;

DI DARE ATTO che l'appalto è finanziato per suo intero ammontare di euro 3.464,00 con fondi propri dell'amministrazione comunale e **di imputare** la spesa relativa all'anno 2018 di complessivi euro 1.649,00 al capitolo 1079 codice intervento 01101030211999 *"Provvedimenti per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori dipendenti sui luoghi di lavoro"* del redigendo bilancio di previsione e che la restante somma relativa all'anno 2019 di complessivi euro 1.815,00 farà carico al medesimo articolo del bilancio 2019;

DI PROVVEDERE agli obblighi di cui all'art. 3 comma 5, della Legge 136/2010;

DI DARE ATTO:

- **che** in base a quanto previsto dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti, alla procedura in oggetto è stato attribuito il numero CIG: **Z3222AF2BB**;
- **che** si procederà, ai sensi dell'art. 29 del Codice ad oggetto "Principi in materia di trasparenza" alle pubblicazioni ivi previste;
- **che** relativamente al presente atto non sussistono situazioni di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art. 42 del Codice;

DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è il responsabile del servizio Territorio e Ambiente geom. Mauro Fiori;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi per l'apposizione del Visto di Regolarità contabile attestante la copertura Finanziaria quale condizione di esecutività dello stesso, ai sensi dell'art.151, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

"Territorio e Ambiente"

Geom. Fiori Mauro

Visto per la Regolarità contabile ed attestazione dell'esistenza della copertura Finanziaria ex art.151, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

"Finanziario e Tributi"

Dott. Giovanni Sassù

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 09-03-2018 al 24-03-2018
Arquata del Tronto 09-03-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Fiori Mauro)

La suesesa determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune dal 09-03-2018 al 24-03-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Fiori Mauro)